

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1355

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, CRIPPA, MANZI, PUGLIESE,  
BERGONZI, DIONISI, CAPONI, MARCHETTI, CARCARINO, ALÒ,  
ORLANDO e TRIPODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995

---

Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali  
dei lavoratori italiani emigrati all'estero

---

ONOREVOLI SENATORI. - Puntualmente, come purtroppo accade da alcuni anni a questa parte, la presentazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 1995 ha coinciso con una campagna di stampa inqualificabile contro i titolari di pensioni italiane all'estero - cioè contro i nostri connazionali emigrati - quasi fossero, anziché le vittime di una delle più drammatiche vicende sociali della storia del nostro Paese, una sorta di categoria privilegiata il cui vantaggio si risolverebbe in un danno per l'intera collettività nazionale.

Non c'è niente di più falso, rispetto alla storia della nostra emigrazione, e di più distorto della realtà odierna dei nostri connazionali all'estero.

Se fosse possibile creare una ingiustizia più grande di quanto sia stata grande l'ingiustizia sociale consumata nei confronti dei nostri emigrati, dall'Unità d'Italia ad oggi, ebbene questa ingiustizia la si consumerebbe ogni giorno attraverso l'iniquità dei trattamenti pensionistici riservati ai cittadini italiani che furono costretti ad emigrare, per i quali non è esistita e non esiste alcuna certezza del diritto, neppure nei molti casi in cui il valore delle pensioni è talmente infimo da apparire addirittura ridicolo.

Senza considerare che sulle pensioni gravano oneri per i quali i nostri connazionali non hanno alcuna responsabilità, come ad esempio: le disfunzioni burocratiche; le difficili relazioni dell'Italia (e dell'INPS) con le autorità dei Paesi di residenza dei connazionali; il vero e proprio caos delle prestazioni pensionistiche in regime internazionale, causa, quanto meno, di intollerabili ritardi nel riconoscimento del diritto; l'inadeguata, seppure vantata, meccanizzazione dei servizi consolari; i trasferimenti bancari all'estero, che sfuggono a qualsiasi controllo democratico; la svalutazione della nostra

moneta, che in pochi anni ha penalizzato le pensioni degli italiani all'estero di oltre un quarto del loro valore reale.

È, francamente, intollerabile il trattamento che è stato riservato ai nostri emigrati nel corso della loro esistenza, ed è più che mai censurabile il trattamento che è loro riservato nel momento in cui, a conclusione della loro vita di lavoro - e che lavoro! - si attendono dalla Patria il riconoscimento del diritto a una pensione dignitosa.

Se poi, all'atto della presentazione del disegno di legge finanziaria, li si fa apparire, addirittura, come degli approfittatori del bene comune, sottraendo loro ogni anno un pezzetto del misero fardello dei diritti acquisiti, si realizza una malvagità che sconfina con il razzismo del nostro Stato contro i suoi emigrati. La qual cosa è tanto più perversa in quanto viene fatta in nome di una eguaglianza di trattamenti che, viceversa, viene ostentatamente violata. È evidente infatti che non vi può essere uguaglianza tra i cittadini se il legislatore non considera le situazioni diverse che l'emigrazione ha creato fra gli italiani residenti nella Repubblica e quelli che hanno dovuto emigrare, oltre che all'interno dell'emigrazione stessa, tra un Continente e l'altro, tra i più fortunati e quelli più poveri. A parte il fatto che anche l'uguaglianza formale dei diritti è stata ampiamente violata dalla legislazione e dai provvedimenti amministrativi adottati nel settore delle pensioni in regime internazionale, in aperta violazione della Costituzione repubblicana e delle stesse leggi.

\* \* \*

Allo scopo di fare opera di verità e di giustizia, richiamandosi al fondamentale principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Carta costituzionale, Rifondazione co-

munista ha preso l'iniziativa di questo disegno di legge, il quale si colloca nel più ampio quadro della riforma generale pensionistica, cui si dovrebbe pervenire a seguito dell'accordo fra sindacati e Governo raggiunto dopo il memorabile sciopero generale sulle pensioni proclamato da CGIL, CISL e UIL, il 12 novembre dello scorso anno.

Allo stesso tempo va ricordato che il settore delle pensioni in regime internazionale rappresenta un comparto a sè, che presuppone una regolamentazione legislativa *ad hoc* che ottemperi agli obblighi del nostro Paese verso i suoi cittadini emigrati all'estero e, nel contempo, sia corrispondente alle normative internazionali, a quelle più recenti o prevedibili dell'Unione europea, oltre che alle convenzioni e intese, bilaterali o multilaterali, stipulate dall'Italia con gli Stati di maggiore emigrazione italiana, in materia di sicurezza sociale.

Il disegno di legge che Rifondazione comunista si onora di presentare al Parlamento nazionale si attiene a tali presupposti e, per quanto è giusto e possibile, si fa carico delle difficoltà finanziarie che gravano sul nostro Stato, rifuggendo, quindi, dalle facili demagogie, ma allo stesso tempo sottolineando che è inaccettabile la cancellazione dei diritti degli emigrati all'estero, particolarmente nel settore della sicurezza sociale nel quale più grave è il disagio, e più avvertito è il bisogno.

In questo settore è indispensabile giungere, in breve tempo, ad una svolta concettuale, prima che finanziaria, che attui una nuova e diversa volontà politica, che peraltro, in un recente passato, è stata affermata unanimemente dagli emigrati italiani nella 2ª Conferenza nazionale dell'emigrazione (dicembre 1988), ma che è rimasta lettera morta, nonostante la solennità degli impegni assunti dai Governi e dalle più alte cariche dello Stato. Inoltre, non è inutile sottolineare che il presente disegno di legge offre uno sbocco legislativo alle indicazioni che, dopo la citata 2ª Conferenza, sono state avanzate nel 1991 dal Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro (CNEL) attraverso un documentato studio, che avrebbe dovuto essere recepito dai Governi e invece è rimasto nel limbo delle buone intenzioni. Dove continuerebbe a rimanere se non vi fosse la presente iniziativa legislativa di Rifondazione comunista.

Infine, va ricordato che questo disegno di legge ricalca gli orientamenti di un ordine del giorno approvato il 29 novembre 1994 dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), ordine del giorno che il Governo ha disatteso con la «finanziaria» 1995.

Onorevoli senatori, se si vuole fare opera di verità e giustizia, il primo passo è quello della conoscenza dei dati di fatto.

Quanti sono, oggi, i cittadini italiani residenti all'estero, e quante sono le pensioni erogate in regime internazionale?

Non esistendo, purtroppo, una anagrafe certa degli italiani all'estero, è giocoforza affidarsi alle verosimili stime del nostro Ministero degli affari esteri, che fanno risalire a poco più di 5 milioni di connazionali nei vari Continenti (ovviamente escludendo i naturalizzati e coloro che godono di un regime di doppia cittadinanza). Essi sono così distribuiti:

America del nord .....	423.374
America centrale .....	13.909
America del sud .....	1.798.088
Africa .....	84.843
Asia .....	15.827
Oceania .....	587.295
Europa .....	2.192.411
TOTALE STIMATO ...	<u>5.115.747</u>

Le pensioni INPS in pagamento all'estero hanno subito un drastico ridimensionamento negli ultimi anni, a seguito dei provvedimenti, ingiustamente restrittivi, messi in atto dai governi Amato e Ciampi.

Alla data del 31 dicembre 1993 il numero delle pensioni pagate dall'INPS all'estero era di 419.623, e comportava un importo totale di 2.699.270.000 lire, così suddivise:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	(in milioni di lire)
<i>Europa</i>	
Paesi dell'UE .....	457.181
Extra UE .....	420.336
<b>Totale Europa</b> .....	<b>877.517</b>
<i>America</i>	
Nord .....	528.535
Centro .....	1.086
Sud .....	995.264
<b>Totale America</b> .....	<b>1.524.885</b>
<b>Totale Africa</b> .....	<b>11.823</b>
<b>Totale Asia</b> .....	<b>1.122</b>
<i>Oceania</i>	
Australia .....	283.765
N. Caledonia .....	23
N. Zelanda .....	135
<b>Totale Oceania</b> .....	<b>283.923</b>
<b>Totale generale</b> .....	<b>2.699.270</b>

L'altra domanda che ci si deve porre riguarda le prospettive che abbiamo di fronte, anche per una quantificazione dei costi che comporta la soddisfazione di un diritto quale è quello della pensione che nessuno può negare ai lavoratori che risiedono all'estero, conservando la cittadinanza italiana.

Per questo è sufficiente rileggersi le statistiche dell'esodo di massa del dopoguerra italiano, quando nel solo decennio che va dal 1954 al 1964 espatriarono dall'Italia ben 2 milioni e mezzo di lavoratori - una media annua di oltre 220 mila emigranti - dai quali il nostro Paese ha ricavato, oltretutto, miliardi di valuta pregiata attraverso le loro preziose rimesse, che hanno rappresentato una delle poche voci attive della nostra bilancia dei pagamenti.

Si può considerare che un buon 50 per cento di quegli italiani che emigrarono tra il 1954 e il 1964 risiedano tuttora all'estero e abbiano maturato, o siano in procinto di maturare, il loro diritto alla pensione.

\* \* \*

Al fine di tutelare gli innegabili diritti sociali dei lavoratori italiani emigrati

all'estero, lo Stato italiano è intervenuto, con molto ritardo e in modo assai lacunoso e parziale, all'adozione di alcune misure normative e legislative. Per garantire il riconoscimento di determinati diritti previdenziali (soprattutto a coloro che non hanno acquisito, a causa dell'emigrazione, un diritto autonomo in Italia, ma solo numerose e frammentate carriere assicurative in due o più Paesi), sono stati stipulati accordi, convenzioni, trattati con i Paesi in cui più massiccia è risultata la presenza del lavoro italiano. Tutto ciò in considerazione della obiettiva esigenza di superare i limiti imposti dal principio della territorialità della legislazione sociale su cui si fonda il diritto di ciascuno Stato. Questa esigenza di tutela ha trovato un suo significato pregnante e concreto negli strumenti che disciplinano ed attuano il diritto comunitario ed internazionale, i regolamenti comunitari di sicurezza sociale e le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale: i regolamenti, che hanno portata generale e la cui osservanza è obbligatoria in tutti gli Stati dell'Unione europea, e le convenzioni, che sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati contraenti e costituiscono in pratica un sistema di coordinamento delle singole normative nazionali in materia di legislazione sociale che consente ai lavoratori migranti ed ai loro familiari una migliore (anche se parziale) tutela assicurativa anche al di fuori del territorio nazionale.

I Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono i seguenti: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Svezia, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela.

Gli Stati contraenti si sono assunti l'obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocità, che garantisca la libera circolazione della mano d'opera sancendo:

a) l'eguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale fra tutti i cittadini

degli Stati contraenti a prescindere dalla residenza nell'uno o nell'altro Stato;

b) l'assimilazione dei territori nel senso che le prestazioni previdenziali non possono subire modifiche di qualsiasi natura per il fatto che il beneficiario risieda in uno Stato diverso da quello dell'istituzione debitrice;

c) la totalizzazione o cumulo dei periodi di assicurazione ai fini del perfezionamento del diritto a prestazione.

Accanto alle convenzioni con gli altri Stati, la tutela previdenziale dei connazionali emigrati è prevista dalle leggi nazionali: quelle generali che si applicano a tutti gli aventi diritto ad una prestazione italiana (compresi, quindi, gli emigrati all'estero); quelle particolari, specifiche, che si applicano solamente ai lavoratori emigrati.

Fino a pochi anni or sono le normative previdenziali di sicurezza sociale, sia quelle nazionali, sia quelle derivate da accordi internazionali, consentivano un coordinamento del diritto acquisito, permettendo ai nostri emigrati di perfezionare le varie prestazioni in base a requisiti che, in alcuni casi, risultavano meno onerosi rispetto a quelli richiesti ai lavoratori residenti nel territorio nazionale, pur rispettando il principio dell'uguaglianza tra gli uni e gli altri, così come sancisce l'articolo 3 della Costituzione. A questa particolare situazione si era giunti nella consapevolezza del dovere nazionale di solidarietà in conseguenza di una sorta di «riparazione storica» per il grande debito contratto dall'Italia nei confronti dei suoi emigrati. Tuttavia, va detto francamente che quella cosiddetta «riparazione storica» è stata spesso soltanto virtuale, non reale ed effettiva, essendo stata annullata da un sistema di sicurezza sociale come quello italiano, caratterizzato da gravi disfunzioni strutturali, inefficienze, lentezze burocratiche, carenze legislative, e quant'altro ha fatto ostacolo alla giusta tutela degli italiani migranti nel mondo, di cui fanno fede gli atti del dibattito avvenuto alla citata 2ª Conferenza tenutasi sotto gli auspici del nostro Ministero degli affari esteri e del CNEL.

Inoltre, quanto è accaduto negli ultimi anni ha annullato gran parte di quel «virtuale» positivo che vi era nella legislazione e nella politica dell'Italia in materia di sicurezza sociale in regime internazionale.

Basta elencare la sequela dei provvedimenti adottati per rendersi conto del sistematico ridimensionamento attuato nella nostra politica previdenziale riguardante i lavoratori migranti, attraverso decisioni inique, in alcuni casi illegittime e inutilmente vessatorie, in quanto - seppure gravemente penalizzanti per i lavoratori italiani all'estero - comportano per lo Stato riduzioni di spesa così irrisorie da risultare insignificanti agli effetti del *deficit* della finanza pubblica.

La realtà è ben evidente: si è voluto demonizzare un preteso privilegio degli italiani emigrati all'estero per predisporre l'opinione pubblica, attraverso una ben orchestrata campagna di stampa e dei *mass-media*, quale quella che è stata condotta nell'estate scorsa, ad accettare la pesante ingiustizia che si veniva compiendo contro i lavoratori emigrati all'estero, ai quali con la manovra finanziaria per il 1995, varata dal governo Berlusconi, è stata, sostanzialmente, negata la possibilità di accedere alla pensione. Non altrimenti, infatti, è interpretabile la decisione della maggioranza (al di là delle rituali affermazioni di principio a favore dei nostri emigrati) che ha elevato - da 5 a 10 anni - il periodo minimo consentito per l'accesso al diritto di integrazione al trattamento minimo.

1) Con la legge 29 dicembre 1990, n. 407 (articolo 7):

a) è stata abrogata la norma (articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) che esentava i residenti all'estero dalla dichiarazione dei redditi ai fini del perfezionamento del diritto all'integrazione al minimo;

b) sono state abrogate le disposizioni contenute negli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, che permettevano di

cumulare le pensioni di vecchiaia e di anzianità, rispettivamente, con il reddito da lavoro o l'esercizio di un'attività lavorativa;

c) è stato introdotto un requisito minimo di un anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia (prima erano sufficienti anche soltanto i periodi figurativi o volontari) ai fini del perfezionamento del diritto all'integrazione al minimo sulle pensioni in regime internazionale, separando così il diritto a pensione dal diritto al trattamento minimo;

d) sono state cristallizzate (a partire dal 31 dicembre 1990) nell'importo in pagamento a tale data le pensioni in regime internazionale già integrate ma che non soddisfacevano il requisito dell'anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro.

2) Con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (articolo 3), il requisito minimo di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia utile ai fini del perfezionamento del diritto all'integrazione al minimo sulle pensioni in convenzione è stato elevato a cinque anni; ora, la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995), ha portato a ben dieci anni tale requisito.

3) Il regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che ha modificato l'originario regolamento (CEE) n. 1408/71, ha sancito anche per l'Italia l'inesportabilità dell'integrazione al minimo in ambito comunitario subordinandola, quindi, alla residenza nel territorio della Repubblica.

4) Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1), la concessione della pensione di vecchiaia è stata subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa. Questo provvedimento, cui è stata data efficacia esterna, colpisce soprattutto i lavoratori emigrati, che in tutti i Paesi d'emigrazione (fatta eccezione per l'America Latina) sono tenuti per legge a lavorare (uomini e donne) fino al compimento del 65° anno di

età e non potranno pertanto far valere il diritto ad una pensione di vecchiaia italiana prima del pensionamento nei Paesi di emigrazione.

5) Infine, con un provvedimento amministrativo attuato nell'ottobre del 1992, l'INPS ha deciso di modificare il meccanismo di calcolo delle pensioni di convenzione, sospendendo l'integrabilità della cosiddetta «pensione teorica» (cioè l'importo dal quale si ricava il *pro rata temporis*, ovvero la quota parte di pensione) e conseguendo il risultato di ridurre a poche centinaia di lire pensioni che erano già state ridotte dalle recenti leggi a poche migliaia di lire.

\* \* \*

Onorevoli senatori, i presentatori di questo disegno di legge hanno ben presente l'esigenza del contenimento della spesa pubblica, ed anche le necessità di colpire abusi e privilegi nella spesa previdenziale, come si è venuta determinando nel corso degli anni. Ma questo non può far dimenticare che un precetto costituzionale impegna la Repubblica alla tutela del lavoro italiano all'estero (articolo 35), nè può significare la cancellazione dei fondamentali principi di uguaglianza fra i cittadini e dei doveri dello Stato nei confronti dei più indigenti, chiaramente indicati negli articoli 3 e 38 della Carta costituzionale.

Anzi, la giusta tutela dei diritti previdenziali dei connazionali all'estero è assolutamente compatibile con la necessaria «pulizia» laddove esistono sprechi, abusi e sacche di privilegio.

Ciò che non può essere tollerato è che «si spari nel mucchio», cioè si voglia, in sostanza, privare di diritti inalienabili la parte di italiani che hanno così duramente pagato il «pedaggio» dell'emigrazione forzata a una Patria che, sempre più, si conferma matrigna, con il risultato che rimarrebbero gli sprechi e gli abusi e si creerebbe una ingiustizia più grande.

Occorre, viceversa, annullare i provvedimenti arbitrari, estemporanei, disarticolati, che sono stati adottati in tutti questi anni, e che hanno portato a condizioni estrema-

mente penalizzanti, anche oltre le più pessimistiche previsioni. Tant'è che negli ultimi tempi si sono verificate non poche manifestazioni di protesta e di lotta dei nostri connazionali all'estero, i quali, in coincidenza con lo sciopero generale del 12 novembre 1994, hanno attuato in varie parti del mondo, anche in Europa, occupazioni simboliche dei nostri consolati.

Occorre dare al mondo dell'emigrazione italiana una risposta di verità, di giustizia, di democrazia. A questo scopo Rifondazione comunista chiede la discussione e approvazione di questo suo disegno di legge, che appare come la base essenziale per assicurare una dignitosa presenza della Repubblica italiana all'interno delle nostre comunità all'estero, tanto più che esse reclamano la convocazione della 3ª Conferenza nazionale dell'emigrazione, cui quanto prima si dovrà arrivare.

Sarebbe imperdonabile se all'appuntamento con la 3ª Conferenza nazionale dell'emigrazione le istituzioni della nostra Repubblica arrivassero senza avere risolto elementari problemi di giustizia sociale quali quelli che si sollevano nel presente disegno di legge.

\* \* \*

Con l'articolo 1 (Parità di trattamento), si intende dare ai connazionali all'estero certezza del diritto, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Costituzione, per la materia della sicurezza sociale, così da equipararli ai lavoratori residenti nel territorio nazionale.

Con l'articolo 2 (Esportabilità delle prestazioni), si vuole sancire l'esportabilità delle prestazioni previdenziali italiane, il cui diritto sia acquisito in modo autonomo (cioè sulla base della sola contribuzione italiana) o in convenzione (cioè attraverso il meccanismo della totalizzazione previsto dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia). Viene, quindi, sancito il diritto all'esportabilità dell'integrazione al trattamento minimo, la cui «natura previdenziale» è stata affermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 10 giugno 1994.

Con l'articolo 3 (Calcolo della pensione), si introducono alcune modificazioni all'attuale calcolo delle pensioni in regime internazionale al fine di stabilire un procedimento equo, atto ad erogare una pensione di importo dignitoso. Approvando il presente disegno di legge, agli italiani titolari di pensione in convenzione verrebbe riconosciuto un importo mensile che può variare dalle 30 mila lire alle 40 mila lire per ogni anno di contribuzione accertato in Italia.

Con l'articolo 4 (Integrazione al minimo), si stabiliscono i requisiti utili al perfezionamento del diritto dell'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale. Si stabilisce, tra l'altro, che la residenza all'estero non fa ostacolo all'erogazione del trattamento minimo. Viene altresì a decadere ogni limite al periodo di contribuzione effettiva per avere diritto all'integrazione stessa, periodo che, con la manovra di finanza pubblica per l'anno 1995, come già ricordato, è stato inopinatamente elevato da 5 a 10 anni.

Con l'articolo 5 (Totalizzazione multipla), si stabilisce un principio essenziale, stante la grande mobilità del lavoro nei Paesi di emigrazione, secondo il quale i periodi di contribuzione accreditati al lavoratore italiano emigrato in due o più Paesi diversi dall'Italia, con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni di sicurezza sociale, possono essere totalizzati ai fini del perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica italiana, anche se le convenzioni con i suddetti Paesi non prevedano esplicitamente il meccanismo della totalizzazione multipla.

Con l'articolo 6 (Riscatto del lavoro all'estero), si stabilisce la possibilità per i nostri connazionali di riscattare, nell'assicurazione italiana, i periodi di lavoro svolti all'estero non solo nei Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale - come attualmente previsto - ma anche con quelli con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali.

Con l'articolo 7 (Estensione ai pubblici dipendenti), si introduce il principio generale dell'applicabilità delle convenzioni in-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ternazionali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia anche ai dipendenti pubblici, fino ad ora esclusi.

Con l'articolo 8 (Assegno sociale), viene stabilita, in base a un principio umano elementare e in applicazione dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica, l'erogazione di un assegno mensile a favore dei cittadini italiani che vivono all'estero versando in gravi condizioni di indigenza economica. La valutazione di tali condizioni è affidata ai consoli d'Italia competenti per territorio d'intesa con i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), i primi in

quanto rappresentanti dell'autorità dello Stato, i secondi perchè rappresentano i nostri connazionali nella circoscrizione consolare. Circa l'entità dell'assegno, viene precisato un massimo (non superiore all'importo della pensione sociale erogata in Italia) e un minimo che deve essere rapportato al costo della vita nel Paese di residenza del connazionale. Con questa misura si pone, in qualche modo, riparo ad una delle più pesanti ingiustizie sociali di cui soffrono i più anziani tra gli italiani emigrati all'estero.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Parità di trattamento)*

1. I lavoratori italiani residenti all'estero godono degli stessi diritti previdenziali previsti per i cittadini residenti nella Repubblica.

## Art. 2.

*(Esportabilità delle prestazioni)*

1. Tutte le prestazioni previdenziali acquisite in regime autonomo o internazionale, rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione generale obbligatoria italiana, sono erogabili od esportabili all'estero. La medesima disposizione si applica per l'integrazione al trattamento minimo, di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni di legge che contrastino con quanto previsto dal presente articolo.

## Art. 3.

*(Calcolo della pensione)*

1. Qualora l'importo della pensione in regime internazionale sia basato esclusivamente sulla contribuzione accreditata in Italia, il relativo computo deve essere effettuato tenendo presente l'esigenza di erogare una pensione che sia equa e dignitosa.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) la cosiddetta pensione teorica, alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutta la contribuzione totalizzata fosse stata accre-

ditata in Italia, deve essere integrata al minimo, a prescindere dalla tipologia della contribuzione accreditata in Italia, fatti comunque salvi i limiti di reddito fissati nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;

b) la retribuzione media pensionabile considerata ai fini del calcolo delle pensioni in regime internazionale non può essere inferiore all'importo che si ottiene utilizzando ai fini del calcolo della pensione la retribuzione minima giornaliera, vigente alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, ovvero a un importo forfettario non inferiore a un ventesimo del trattamento minimo, se più favorevole rispetto all'importo risultante dal meccanismo di calcolo.

#### Art. 4.

##### *(Integrazione al minimo)*

1. L'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale deve essere concessa alle seguenti condizioni:

a) che rientri nei limiti di reddito previsti dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983;

b) che l'interessato sia titolare di una pensione italiana in convenzione.

2. Per l'erogazione del trattamento minimo, di cui al comma 1, è esclusa l'applicazione di qualsiasi vincolo territoriale di residenza.

#### Art. 5.

##### *(Totalizzazione multipla)*

1. Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni pensionistiche italiane, è consentita la totalizzazione multipla dei periodi di assicurazione, o periodi equivalenti,

compiuti dai lavoratori italiani nei Paesi di emigrazione all'estero, con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale.

Art. 6.

*(Riscatto del lavoro all'estero)*

1. È consentita, a richiesta dell'interessato, la possibilità di riscattare nell'assicurazione italiana i periodi di lavoro svolti all'estero, anche nei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale.

Art. 7.

*(Estensione ai pubblici dipendenti)*

1. Le convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia si applicano anche ai pubblici dipendenti. I competenti Ministeri, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad emanare le relative norme di attuazione.

Art. 8.

*(Assegno sociale)*

1. A favore dei cittadini italiani ultra sessantenni, che vivano all'estero in grave stato di indigenza, è concessa a titolo assistenziale l'erogazione di un assegno sociale mensile. L'erogazione è disposta dall'autorità consolare competente per territorio, anche su istanza dell'interessato o del Comitato degli italiani all'estero (COMITES).

2. L'autorità consolare, ricevuta l'istanza dell'interessato, esperisce le opportune indagini d'intesa con il COMITES, accerta l'esistenza del diritto all'assegno sociale e ne determina le modalità di erogazione.

3. L'importo dell'assegno sociale deve essere commisurato al costo della vita nel Paese di residenza dell'interessato e non può comunque essere superiore a quello della pensione sociale erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per casi analoghi, nel territorio nazionale.